

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	<b>Commissione</b>	
96/C 144/01	ECU.....	1
96/C 144/02	Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione .....	2
96/C 144/03	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata [Caso n. IV/M.740 — Krupp (II)] <sup>(1)</sup> .....	3
96/C 144/04	Aiuti di Stato — C 53/95 (ex NN 143/95) — Spagna <sup>(1)</sup> .....	3
96/C 144/05	Aiuti di Stato — C 57/95 (ex NN 67/95) — (Germania) <sup>(1)</sup> .....	6
96/C 144/06	Aiuto di Stato — C 58/95 (ex NN 72/95) — Germania (Renania settentrionale — Vestfalia) <sup>(1)</sup> .....	9
96/C 144/07	Aiuti di Stato — C 11/96 (ex N 1/96) — Germania <sup>(1)</sup> .....	12
	<i>II Atti preparatori</i>	
	<b>Commissione</b>	
96/C 144/08	Proposta modificata di regolamento (Euratom, CECA, CE) del Consiglio che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità in materia di uguaglianza di trattamento tra uomini e donne .....	14

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Comunicazioni)

## COMMISSIONE

ECU (\*)

15 maggio 1996

(96/C 144/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	39,2966	Marco finlandese	5,90476
Corona danese	7,37908	Corona svedese	8,41802
Marco tedesco	1,91182	Sterlina inglese	0,822753
Dracma greca	303,273	Dollaro USA	1,24573
Peseta spagnola	159,578	Dollaro canadese	1,70428
Franco francese	6,47219	Yen giapponese	132,882
Sterlina irlandese	0,798238	Franco svizzero	1,55990
Lira italiana	1937,97	Corona norvegese	8,20189
Fiorino olandese	2,13767	Corona islandese	83,7504
Scellino austriaco	13,4526	Dollaro australiano	1,55367
Scudo portoghese	196,452	Dollaro neozelandese	1,81118
		Rand sudafricano	5,37221

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

*Nota:* Presso la Commissione sono altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) e un fax a risposta automatica (al n. 296 10 97) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(\*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

**Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione**

(96/C 144/02)

[Stabiliti il 14 maggio 1996 in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87]

Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl	% del PO °	Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl	% del PO °
<i>R I Prezzo d'orientamento *</i>	3,828		<i>A I Prezzo d'orientamento *</i>	3,828	
Heraklion	nessuna quotazione		Atene	nessuna quotazione	
Patrasso	nessuna quotazione		Heraklion	nessuna quotazione	
Requena	nessuna quotazione		Patrasso	nessuna quotazione	
Reus	nessuna quotazione		Alcázar de San Juan	2,724	71 %
Villafranca del Bierzo	nessuna quotazione		Almendralejo	nessuna quotazione	
Bastia	4,104	107 %	Medina del Campo	nessuna quotazione	
Béziers	4,298	112 %	Ribadavia	nessuna quotazione	
Montpellier	4,266	111 %	Villafranca del Penedès	nessuna quotazione	
Narbonne	nessuna quotazione		Villar del Arzobispo	nessuna quotazione (1)	
Nîmes	4,221	110 %	Villarobledo	nessuna quotazione (1)	
Perpignan	4,041	105 %	Bordeaux	nessuna quotazione	
Asti	nessuna quotazione		Nantes	nessuna quotazione	
Firenze	nessuna quotazione (1)		Bari	nessuna quotazione	
Lecce	nessuna quotazione		Cagliari	nessuna quotazione	
Pescara	nessuna quotazione		Chieti	3,103	81 %
Reggio Emilia	6,033	158 %	Ravenna (Lugo, Faenza)	3,694	96 %
Treviso	5,048	132 %	Trapani (Alcamo)	2,807	73 %
Verona (per i vini locali)	5,910	154 %	Treviso	nessuna quotazione (1)	
Prezzo rappresentativo	4,453	116 %	Prezzo rappresentativo	3,231	84 %
<i>R II Prezzo d'orientamento *</i>	3,828			ECU/hl	
Heraklion	nessuna quotazione		<i>A II Prezzo d'orientamento *</i>	82,810	
Patrasso	nessuna quotazione		Rheinfalz (Oberhaardt)	68,135	82 %
Calatayud	nessuna quotazione		Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quotazione	
Falset	nessuna quotazione		La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione	
Jumilla	nessuna quotazione (1)		Prezzo rappresentativo	68,135	82 %
Navalcarnero	nessuna quotazione (1)				
Requena	nessuna quotazione		<i>A III Prezzo d'orientamento *</i>	94,57	
Toro	nessuna quotazione		Mosel-Rheingau	nessuna quotazione	
Villena	nessuna quotazione (1)		La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione	
Bastia	nessuna quotazione		Prezzo rappresentativo	nessuna quotazione	
Brignoles	nessuna quotazione				
Bari	nessuna quotazione				
Barletta	nessuna quotazione				
Cagliari	nessuna quotazione				
Lecce	nessuna quotazione				
Taranto	nessuna quotazione				
Prezzo rappresentativo	nessuna quotazione				
	ECU/hl				
<i>R III Prezzo d'orientamento *</i>	62,15				
Rheinfalz-Rheinhessen (Hügelland)	115,303	186 %			

(1) Quotazione non presa in considerazione conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2682/77.

\* Applicabile a decorrere dall'1. 2. 1995.

° PO = Prezzo d'orientamento.

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****[Caso n. IV/M.740 — Krupp (II)]**

(96/C 144/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 2 maggio 1996 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesca e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (vedasi lista);
- in formato elettronico nella versione «CDE» della base dati CELEX, documento n. 396M0740. CELEX è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario; per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP  
 Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)  
 2, rue Mercier  
 L-2925 Luxembourg  
 Tel. (352) 29 29-4 24 55; telefax (352) 29 29-4 27 63.

**AIUTI DI STATO****C 53/95 (ex NN 143/95)****Spagna**

(96/C 144/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

*(Articoli di 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità europea)*

**Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE indirizzata agli altri Stati membri ed ai terzi interessati in merito agli aiuti che le autorità spagnole hanno concesso al Grupo de Empresas Álvarez (GEA)**

Con la lettera riprodotta in appresso, la Commissione ha informato il governo spagnolo della sua decisione di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato.

«Nel dicembre del 1994 e nel marzo del 1995 sono pervenute alla Commissione alcune denunce relative a taluni aiuti concessi al Grupo de Empresas Álvarez (GEA), uno dei principali produttori spagnoli di vasellame di porcellana, ceramica e vetro e produttore anche di bottiglie.

Fino alla decisione di privatizzazione del giugno del 1991, GEA faceva capo all'Instituto Nacional de Indu-

stria (INI), holding pubblica spagnola. Per sollevare GEA da tutti i debiti, l'INI gli ha concesso un aiuto di 24 Mio di ECU. Tale aiuto, che non era stato notificato, è stato peraltro autorizzato dalla Commissione nel 1992<sup>(1)</sup> in considerazione della consistente riduzione di capacità produttiva, del distacco di GEA dall'INI e dell'ubicazione di GEA in un'area — Vigo (Galizia) — caratterizzata da un tenore di vita anormalmente basso e da una grave forma di sottoccupazione che la rendono ammissibile agli aiuti di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE.

<sup>(1)</sup> Aiuto di Stato NN 15/92; doc. SEC(92) 1655.

I denunciatori sostengono che dopo il 1992 GEA ha ricevuto, oltre all'aiuto citato, aiuti di importo significativo che non sono stati notificati alla Commissione. In base ai ritagli di stampa da essi presentati, la Xunta de Galicia avrebbe concesso garanzie a favore di GEA per 2,5 Mrd di PTA. Secondo le stesse fonti stampa, GEA non ha ancora superato la sua crisi finanziaria.

In risposta alle richieste di informazioni avanzate dalla Commissione con lettere del 22 dicembre 1994 e del 21 giugno 1995, il governo spagnolo ha comunicato, con lettere del 10 marzo 1995 e del 31 luglio 1995, che l'INI ha concesso a favore di GEA una garanzia di cui non ha peraltro precisato l'importo esatto. Ha dichiarato peraltro che nel 1994 l'INI ha pagato 983 Mio di PTA per liberarsi della garanzia che, in quel momento, comportava un rischio potenziale di 1 670 Mio di PTA. Non ha tuttavia indicato se fosse stata concessa o fosse comunque prevista una nuova garanzia di 2,5 Mrd di PTA, ed eventualmente chi l'avrebbe concessa. Il governo spagnolo si è limitato a segnalare che GEA era già di proprietà dell'INI al momento dell'adesione della Spagna alla CE e che rimanevano ancora pendenti obbligazioni risalenti a tale periodo.

Secondo il governo spagnolo, né la garanzia concessa nel 1992 né il pagamento dell'importo complessivo nel 1994 si configurano come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE e dell'articolo 61 dell'accordo SEE. In entrambi i casi l'INI si sarebbe infatti comportato come un qualunque investitore privato operante in un'economia di mercato. Nel 1992 il rischio di fallimento di GEA era bassissimo e la garanzia sarebbe servita solo a sostenere il processo di ristrutturazione dell'impresa, consentendole di finanziare gli investimenti. Per quanto concerne il pagamento effettuato nel 1994, il governo spagnolo ammette che in quel momento GEA stava attraversando un periodo di gravi difficoltà economiche, ma sostiene che il pagamento sarebbe servito solo a porre fine ai rapporti fra l'INI e GEA.

La Commissione è del parere che sia la garanzia concessa nel 1992 che il pagamento dei 983 Mio di PTA del 1994 si configurino come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE e dell'articolo 61 dell'accordo SEE. Esistono per lo meno seri dubbi sul fatto che un investitore privato avrebbe concesso una garanzia con le caratteristiche di quella concessa dall'INI. Non sembra esserci alcun rapporto fra la cessione dell'impresa e la garanzia concessa dopo la privatizzazione di GEA. Non è stato neanche possibile stabilire se l'INI abbia tratto qualche vantaggio dalla concessione della suddetta garanzia. Nelle stesse circostanze il settore privato non avrebbe mai concesso una garanzia simile. Lo stesso vale per il pagamento dei 983 Mio di PTA che, in base a quanto sostenuto dalle autorità spagnole, devono essere considerate come aiuto addizionale visto che il governo spagnolo non ha in alcun modo indicato se per lo meno gli spettasse effettivamente far fronte alle obbligazioni originarie oggetto della garanzia. Se già in partenza un'impresa privata non avrebbe concesso una ga-

ranzia di questo tipo, tanto meno si sarebbe ritenuta obbligata a pagare una tale somma per liberarsi dei suoi obblighi. È dubbio infine che un'impresa privata che avesse già riportato perdite di tale entità sarebbe stata disposta a concedere nuove garanzie ad un'impresa in situazione deficitaria quale descritta dalla stampa.

Tutti gli aiuti in questione già concessi o eventualmente previsti in futuro potrebbero falsare la concorrenza ed incidere sugli scambi fra gli Stati membri. Esistono consistenti scambi di vasellame fra la Spagna e gli altri Stati membri. Nel 1993, la Spagna ha esportato in altri Stati dell'Unione europea 7 272 t di prodotti appartenenti a tale settore per un importo complessivo di 27,5 Mio di ECU. La quota della Spagna nel commercio intracomunitario di vasellame è del 3%. Nonostante la forte riduzione di capacità produttiva operata nel 1992, GEA continua ad essere uno dei principali produttori di vasellame. Le esportazioni rappresentano il 30% circa della sua produzione. Qualunque tipo di sovvenzione potrebbe pertanto migliorare la posizione di GEA nel mercato comune rispetto ad altri concorrenti che non ricevono alcun aiuto dallo Stato.

La Commissione deplora il fatto che il governo spagnolo non abbia rispettato l'effetto sospensivo di cui all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CE. Gli aiuti sono dunque stati concessi a GEA illegalmente.

La Commissione nutre seri dubbi sulla possibilità di applicare agli aiuti una delle deroghe di cui all'articolo 92 del trattato CE.

GEA si trova in una zona afflitta da una grave forma di disoccupazione, con un tenore di vita anormalmente basso. In base all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato, gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico di regioni aventi queste caratteristiche possono considerarsi compatibili con il mercato comune. Nella fattispecie esistono tuttavia seri dubbi sul fatto che gli aiuti in questione contribuiscano effettivamente allo sviluppo economico della regione, in quanto non sono destinati a sostenere investimenti o alla creazione di occupazione, ma a salvare un'impresa in perdita. Gli aiuti non sembrano inoltre far parte di un piano di ristrutturazione in grado di garantire un'eventuale redditività futura. Sembra al contrario, come indicato dalla stampa, che GEA abbia scarse possibilità di redditività in quanto occorrerebbero nuovi crediti per mantenere la sua produzione.

Non sembra neanche che gli aiuti soddisfino i requisiti previsti dalle varie discipline comunitarie sugli aiuti di Stato alle imprese e in particolare quelli stabiliti negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. GEA è sicuramente un'impresa in crisi, incapace di riprendersi con i suoi soli mezzi. In base agli orientamenti citati, il salvataggio dovrebbe consistere in un'operazione una tantum, non ripetibile. Nel caso in questione, sembra invece trattarsi di una serie di operazioni di salvataggio

(garanzia, pagamento e nuovi eventuali crediti) che mirano semplicemente a mantenere la situazione preesistente, rinviando l'esito inevitabile e trasferendo nel frattempo i relativi problemi industriali e sociali ad altri produttori più efficienti o altri Stati membri. Non sembrano esserci prove del fatto che i pagamenti, passati e futuri, siano stati e continuino ad essere connessi ad operazioni di ristrutturazione che giustifichino il pagamento di un aiuto per il salvataggio dell'impresa. In questo contesto, occorre ricordare che GEA ha già ricevuto nel 1992 aiuti destinati alla sua ristrutturazione ed al ripristino della sua redditività.

Non è possibile inoltre escludere che gli aiuti non falsino indebitamente la concorrenza. In Europa, il settore del vasellame è attualmente caratterizzato da una situazione di sovraccapacità produttiva che, negli ultimi anni, ha portato alla chiusura di numerose fabbriche, obbligando nel 1994 il settore a ridurre la manodopera del 10%. Tenuto conto di questa situazione di sovraccapacità, i pagamenti potrebbero danneggiare seriamente i concorrenti di GEA ai quali dovrebbe essere data la possibilità di presentare le loro osservazioni alla Commissione.

Occorre infine sottolineare che i pagamenti non possono essere giustificati in base al fatto che GEA fosse di totale proprietà dell'INI al momento dell'adesione della Spagna alla CE e che l'INI abbia assunto obblighi già in essere. Nella sua autorizzazione del 1992, la Commissione aveva già comunicato al governo spagnolo che le garanzie di durata indeterminata non possono essere considerate come un aiuto in essere. Inoltre la garanzia è stata concessa nel 1992, quando già si erano dissolti i legami finanziari che univano l'INI a GEA. Tale scorporo è stato uno dei motivi per cui la Commissione ha potuto autorizzare l'aiuto precedente.

Per i motivi suesposti, la Commissione ha deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE in relazione agli aiuti concessi a GEA sotto forma di garanzia e di pagamento diretto.

Nel quadro di tale procedura, con la presente comunicazione la Commissione invita il governo spagnolo a presentarle, entro un mese a decorrere dalla notifica della presente lettera, le sue osservazioni, commenti e qualunque altra informazione rilevante ai fini degli aiuti.

La Commissione tiene a ricordare che, in forza dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CE, la procedura ha effetto sospensivo e richiama all'attenzione del governo spagnolo la comunicazione pubblicata nella *Gazzetta uf-*

*ficiale delle Comunità europee* n. C 318 del 24 novembre 1983, pagina 3, nella quale si precisa che per ogni aiuto illegalmente concesso, ossia senza preventiva notifica alla Commissione o senza attendere la decisione finale nel quadro della procedura prevista all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE, la Commissione potrà esigere il rimborso, con gli interessi maturati a partire dal giorno del pagamento ad un tasso di interesse uguale al tasso di riferimento utilizzato ai fini del calcolo dell'equivalente sovvenzione netto applicabile a tale data.

La Commissione invita le autorità spagnole ad informare senza indugio l'impresa beneficiaria dell'avvio della presente procedura e delle conseguenze risultanti dall'obbligo dell'eventuale rimborso degli aiuti indebitamente riscossi.

La Commissione informa anche il governo spagnolo che inviterà gli altri Stati membri ed i terzi interessati a trasmetterle le loro osservazioni mediante comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. In particolare, copia della presente lettera potrà essere fornita anche a terzi che abbiano un legittimo interesse, per cui si invita il governo spagnolo a comunicare alla Commissione, entro 7 giorni a decorrere dalla notifica della presente, se ritiene che la lettera contenga informazioni di mercato particolarmente delicate che desidera siano eliminate prima della pubblicazione, indicandone chiaramente i motivi. In assenza di una richiesta motivata in tal senso entro i termini previsti, la Commissione riterrà che il governo spagnolo è d'accordo con la pubblicazione del testo completo della lettera. La richiesta deve essere inviata per raccomandata o telefax al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della concorrenza (DG IV)  
Direzione Aiuti di Stato  
Rue de la Loi/Wetstraat 200  
B-1049 Bruxelles  
Telefax n. (32-2) 296 98 16»

La Commissione invita gli altri Stati membri ed i terzi interessati a presentarle le loro osservazioni in merito alle misure in questione nel termine di un mese a decorrere dalla pubblicazione della presente comunicazione al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Rue de la Loi/Wetstraat 200  
B-1049 Bruxelles

*Tali osservazioni saranno comunicate alla Spagna.*

**AIUTI DI STATO****C 57/95 (ex NN 67/95)****(Germania)**

(96/C 144/05)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)***(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità europea)***Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE agli altri Stati membri e ai terzi interessati in merito agli aiuti concessi dalla Germania a Bestwood E.F. Kynder GmbH**

Con la lettera di seguito riportata, la Commissione ha informato il governo tedesco della sua decisione di avviare la procedura ex articolo 93, paragrafo 2.

«Nel gennaio e febbraio 1995 la Commissione ha ricevuto denunce riguardanti aiuti di Stato a favore di Bestwood E.F. Kynder GmbH (Bestwood), un'impresa che ha sede nel Land Meclemburgo-Pomerania occidentale (ex RDT) ed è uno dei maggiori produttori di pannelli di truciol e fibre di legno (500 dipendenti circa) della Germania. Bestwood era prima un'impresa statale ed è stata privatizzata nel 1991 dalla Treuhandanstalt. Gli autori delle denunce sostengono che l'impresa ha beneficiato dopo la privatizzazione di un sostegno massiccio, incompatibile con l'articolo 92 del trattato.

In risposta alla richiesta d'informazioni della Commissione del 7 febbraio 1995, il governo federale ha trasmesso, il 3 marzo 1995, un elenco di tutti gli aiuti concessi a Bestwood dal 1991 (per un totale di 77 Mio di DM di garanzie e 52 Mio di DM di sovvenzioni). Nell'esaminare il documento, la Commissione ha constatato che la maggior parte degli aiuti sono stati concessi nel quadro di regimi da essa autorizzati. Bestwood ha ricevuto tra l'altro un prestito di 5 Mio di DM ad un interesse annuo del 4 % sulla base del programma di consolidamento del Land Meclemburgo-Pomerania occidentale, autorizzato nel 1994 dalla Commissione (aiuto di Stato N 398/94, lettera SG(94)11028 del 1° agosto 1994). L'autorizzazione prescriveva però che i prestiti concessi alle imprese che non rientrano nella categoria di PMI fossero notificati alla Commissione caso per caso, condizione che non è stata rispettata per il prestito in questione.

Per discutere di tutti i problemi del caso il governo tedesco ha chiesto una riunione bilaterale, che si è svolta il 19 settembre 1995.

Durante la riunione i rappresentanti del governo federale hanno affermato che il tentativo di creare un'impresa efficiente con la privatizzazione del 1991 era fallito. Durante il processo di privatizzazione si erano verificate una serie di irregolarità e l'acquirente era sospettato di aver abusato degli aiuti concessigli in tale circostanza. La competente procura della repubblica aveva già avviato un'indagine in proposito.

Dette irregolarità avevano causato, secondo i rappresentanti del governo tedesco, costanti difficoltà economiche all'impresa che doveva continuare come prima a produrre inefficientemente con macchinari obsoleti. Il prestito di 5 Mio di DM aveva lo scopo di evitare la chiusura immediata di un'impresa molto importante per tutta la regione, che soffre di un tasso assai elevato di disoccupazione.

Dalle informazioni fornite dai rappresentanti del governo tedesco si apprendeva anche che nel dicembre 1994 il 75,1 % di Bestwood era stato ceduto, per 2 DM, ad una partecipata di Nord LB, una banca al 100 % di proprietà dello Stato. Scopo dell'operazione era di trovare al più presto possibile un nuovo acquirente per Bestwood. I vecchi proprietari detenevano ancora una partecipazione del 24,9 %, ma erano disposti a cederla.

I rappresentanti del governo tedesco hanno affermato inoltre che si stava elaborando un piano di ristrutturazione basato su uno studio relativo alla futura redditività e alla capacità di sviluppo dell'impresa. Secondo lo studio, l'impresa potrebbe raggiungere l'efficienza economico-finanziaria se fosse liberata dai vecchi debiti, valutati in 100 Mio di DM circa. Modifiche della gamma di prodotti o aumenti di capacità non sarebbero necessari. Il governo del Land Meclemburgo-Pomerania occidentale stava trattando con imprenditori bavaresi, sassoni e danesi interessati a rilevare l'impresa. Alla fine del 1995 il governo regionale avrebbe preso una decisione definitiva.

I rappresentanti del governo tedesco hanno sottolineato inoltre la disponibilità del governo regionale a ripianare i 100 Mio di DM di vecchi debiti dell'impresa nel caso di una sua rinnovata privatizzazione.

Dalla riunione è emerso inoltre che Nord LB ha ricevuto, per la sua assunzione di partecipazione in Bestwood, una compensazione del Land Meclemburgo-Pomerania occidentale di 25 Mio di DM a copertura di eventuali rischi connessi con il suo impegno nell'impresa. L'importo non sarebbe però ancora stato versato. In risposta ai dubbi dei rappresentanti della Commissione circa la compatibilità di tale misura con le disposizioni comunitarie sugli aiuti di Stato, i rappresentanti del governo federale si sono impegnati a fornire ulteriori informazioni particolareggiate sulla compensazione come pure sugli sviluppi della nuova privatizzazione.

Con lettera del 26 ottobre 1995, il governo federale ha trasmesso le promesse informazioni sulla compensazione di 25 Mio di DM, confermando che l'importo non era stato ancora versato ma che era necessario per coprire la liquidità di Bestwood qualora la Commissione decidesse di avviare la procedura ex articolo 93, paragrafo 2 in merito al prestito di 5 Mio di DM e chiedendo alla Commissione di autorizzare tale aiuto.

Il governo tedesco riconosce che il prestito di 5 Mio di DM costituisce un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo SEE, dato che è stato concesso ad un interesse del 4 %, un tasso molto inferiore a quello normalmente applicato per un prestito del genere nel settore privato.

Tale aiuto è in grado di alterare la concorrenza e incidere sugli scambi tra gli Stati membri. Il commercio di pannelli di trucioli e fibre di legno tra la Germania e gli altri Stati membri è molto sviluppato. Nel 1993 la Germania ha esportato 495 851 t di pannelli di truciolato per un valore di 205 Mio di ECU e 89 504 t di pannelli di fibre di legno per un valore di 42,7 Mio di ECU in altri Stati membri, e ha importato 452 433 t di pannelli di truciolato per un valore di 102 Mio di ECU e 96 264 t di pannelli di fibra di legno per un valore di 32,6 Mio di ECU.

La quota di mercato della Germania sul totale del commercio comunitario ammonta al 25 % circa per i pannelli di truciolato e al 12 % circa per i pannelli di fibra di legno. Con i suoi 500 dipendenti, Bestwood è uno dei maggiori produttori della Comunità, dato che le imprese del settore contano in media 40 dipendenti. Bestwood partecipa al commercio intracomunitario; il 35 % circa della sua produzione viene esportato, soprattutto in Da-

nimarca e in Svezia. Qualsiasi sovvenzione rischia pertanto di favorire la posizione dell'impresa sul mercato comune rispetto a quella dei concorrenti che non beneficiano di sostegno statale.

La Commissione deplora che il governo tedesco non abbia tenuto conto dell'effetto sospensivo dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CE. In tal modo infatti l'aiuto a Bestwood risulta formalmente illegale.

La Commissione nutre inoltre seri dubbi sull'applicabilità di una delle deroghe previste dall'articolo 92 del trattato CE.

Bestwood si trova in una regione caratterizzata da una forte sottoccupazione o da un tenore di vita anormalmente basso. Gli aiuti a favore dello sviluppo economico possono essere considerati compatibili con il mercato comune a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE. Tuttavia, nel presente caso vi sono seri dubbi che l'aiuto in questione contribuisca effettivamente allo sviluppo economico della regione, dato che mira in primo luogo a salvare un'impresa costantemente in perdita piuttosto che a promuovere gli investimenti e a creare posti di lavoro. L'aiuto non pare inoltre legato in alcun modo a misure di ristrutturazione, che potrebbero almeno far sperare in una futura efficienza economico-finanziaria di Bestwood.

Inoltre, l'aiuto non è, apparentemente, conforme a nessuna delle varie discipline orizzontali sugli aiuti di Stato alle imprese.

È improbabile, in particolare, che possano essere applicati nella fattispecie gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

Bestwood è un'impresa in difficoltà incapace di risanarsi con risorse proprie. Gli orientamenti prevedono però che gli aiuti al salvataggio consistano in aiuti di tesoreria sotto forma di garanzia di crediti o di crediti rimborsabili, concessi entrambi a condizioni di mercato. Il prestito di 5 Mio di DM a Bestwood non rispetta tali condizioni; l'interesse del 4 % al quale è stato concesso è inferiore al normale tasso di mercato, che ammontava in Germania all'epoca del prestito al 6,62 %. Poiché inoltre il governo federale non ha fornito alcuna prova di una connessione del prestito ad eventuali misure di ristrutturazione, se ne deduce che l'aiuto è destinato in primo luogo a mantenere lo status quo, rinviando l'inevitabile e trasferendo

nel frattempo i problemi industriali e sociali di Bestwood ad altri produttori più efficienti e ad altri Stati membri.

La disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese non è peraltro applicabile, dato che Bestwood, con i suoi 500 dipendenti, supera ampiamente il limite massimo previsto per la classificazione di un'impresa come PMI.

Non è certo, inoltre, che l'aiuto non determini distorsioni della concorrenza. L'industria dei pannelli di truciolato e di fibra di legno soffre di sovraccapacità. Le capacità di produzione e la domanda divergevano già in passato e si prevede che il divario si approfondisca ulteriormente, poiché fino al 1997 il tasso di crescita annuo stimato della produzione è del 2,2 %, mentre il consumo annuo dovrebbe aumentare solo dell'1,8 %. La pressione concorrenziale in questo settore non può nemmeno essere smorzata con un aumento delle esportazioni. Le esportazioni comunitarie sono rimaste infatti stazionarie in passato e non aumenteranno in futuro. Al contrario, la pressione concorrenziale dovrebbe piuttosto aumentare, dato che alle sovraccapacità interne dovrebbero sommarsi crescenti importazioni dai paesi dell'Europa orientale, che profitteranno degli accordi commerciali conclusi con l'Unione europea. Tenendo conto di tutti questi elementi, il prestito a Bestwood può seriamente danneggiare i concorrenti dell'impresa.

La compensazione di rischio di 25 Mio di DM a favore di Nord LB, che rappresenta in fondo una garanzia attraverso la quale Bestwood viene favorita, può costituire a sua volta un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo SEE, poiché può alterare la concorrenza e gli scambi tra gli Stati membri per gli stessi motivi del prestito di 5 Mio di DM.

La Commissione si rende conto tuttavia che, senza un sostegno temporaneo dello Stato, Bestwood sarebbe probabilmente costretta a dichiarare il fallimento prima che la Commissione abbia preso una decisione finale. La Commissione potrebbe pertanto autorizzare in linea di principio la compensazione di rischio, a condizione però che sia resa conforme agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. La compensazione, che costituirebbe un aiuto al salvataggio, dovrebbe in particolare:

- essere concessa sotto forma di garanzia di credito o di credito rimborsabile ai normali tassi d'interesse del mercato;
- essere limitata all'importo strettamente necessario a mantenere l'impresa in attività (ad esempio, copertura degli oneri salariali e dell'approvvigionamento corrente);

- essere versata solo per il periodo necessario (di regola non più di sei mesi) alla definizione di misure di risanamento necessarie e realizzabili.

L'aiuto dovrebbe inoltre essere versato in più rate, distribuite lungo il periodo dei sei mesi, e la Commissione dovrebbe essere informata dei singoli versamenti, per garantire che vengano coperte in tal modo solo le spese correnti.

Il governo tedesco non ha ancora sufficientemente provato che la compensazione di rischio soddisfa tutte queste condizioni. Essa deve perciò essere ulteriormente esaminata e inclusa nella procedura ex articolo 93, paragrafo 2.

Anche il ripianamento dei debiti dell'impresa da parte del Land Meclemburgo-Pomerania occidentale per 100 Mio di DM circa può costituire un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo SEE, se Bestwood fosse nuovamente privatizzata e venisse ceduta al nuovo proprietario libera da tutti gli obblighi finanziari.

Perché la Commissione autorizzi tale misura è necessario che essa sia conforme agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. In particolare l'aiuto dovrebbe:

- essere collegato ad un programma di ristrutturazione realizzabile da presentare alla Commissione completo di tutti i particolari;
- evitare distorsioni della concorrenza tramite aumenti di capacità;
- essere limitato allo stretto necessario a consentire una ristrutturazione.

Esiste un piano, che non è stato fornito alla Commissione, in cui viene definito un trasferimento dei debiti di Bestwood non subordinato a misure di ristrutturazione. Detto piano dovrebbe essere comunicato alla Commissione perché possa valutare se esso è in grado di assicurare la capacità di sviluppo dell'impresa e se l'aiuto è limitato allo stretto necessario, in modo da garantire che, al termine della ristrutturazione, Bestwood non necessiterà di ulteriori aiuti e sarà in grado di affrontare la concorrenza facendo affidamento sulle proprie risorse.

In base alle considerazioni che precedono la Commissione ha deciso di avviare la procedura ex articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE in merito agli aiuti concessi o previsti a Bestwood sotto forma di un prestito, di una compensazione di rischio e di un possibile ripianamento dei debiti dell'impresa.

Nel quadro di tale procedura il governo tedesco è invitato a presentare, nel termine di un mese a decorrere dalla notifica della presente lettera, le sue osservazioni e a comunicare tutte le informazioni che ritenga necessarie per valutare gli aiuti in questione.

La Commissione rammenta inoltre che l'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CE ha effetto sospensivo e che, ai termini della comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 318 del 24 novembre 1983 pagina 3, la Commissione può esigere dalle imprese che ne avessero indebitamente beneficiato il rimborso di ogni aiuto concesso illegalmente, ossia senza notifica preventiva o senza attendere la decisione finale della Commissione nel quadro della procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE, compresi gli interessi calcolati dalla data di erogazione dell'aiuto in base al tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione netto dei regimi di aiuti applicabile in tale data.

La Commissione invita le autorità tedesche ad informare senza indugio l'impresa beneficiaria dell'apertura della procedura precisando che ogni aiuto indebitamente ricevuto può essere oggetto di una decisione che ne ordina il rimborso.

La Commissione informa il governo tedesco che inviterà gli altri Stati membri e i terzi interessati a presentarle le loro osservazioni mediante pubblicazione di copia della

presente lettera nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Si fa notare inoltre che i terzi che dimostrino di avere sufficiente interesse potranno ricevere copia della presente lettera. Il governo tedesco è invitato pertanto a comunicare, entro sette giorni dalla notifica della presente lettera, se ritiene che essa contenga informazioni sensibili di cui non desidera la pubblicazione, indicando i motivi specifici. In assenza di una risposta entro il termine stabilito, la Commissione presuppone che il governo tedesco non si oppone alla pubblicazione del testo integrale della lettera. La risposta deve essere inviata per raccomandata o per telefax.»

La Commissione invita gli altri Stati membri e i terzi interessati a presentare le loro osservazioni sulle misure di aiuto in questione nel termine di un mese dalla data di pubblicazione della presente comunicazione al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Rue de la Loi/Wetstraat 200  
B-1049 Bruxelles

*Le osservazioni ricevute saranno comunicate al governo tedesco.*

## AIUTO DI STATO

C 58/95 (ex NN 72/95)

Germania (Renania settentrionale-Vestfalia)

(96/C 144/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

*(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità europea)*

**Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE indirizzata agli Stati membri e agli altri interessati in merito agli aiuti che il governo tedesco intende concedere all'impresa di trattamento rifiuti Gemeinnützige Altstoffverwertung GmbH**

Con la lettera sotto riportata la Commissione ha informato il governo tedesco della sua decisione di avviare la procedura:

«Con lettere del 23 marzo e del 6 luglio 1995 il governo tedesco, su richiesta della Commissione, ha fornito informazioni in merito ai contributi finanziari a favore dell'impresa Gemeinnützige Altstoffverwertung GmbH (GAV). La Commissione aveva richiesto tali informazioni a seguito dei reclami pervenuti da parte dei concorrenti di GAV e di un'associazione del settore dello smaltimento dei rifiuti. Nei reclami si affermava che a GAV era stato concesso un aiuto di Stato che le avrebbe consentito di rafforzare la propria posizione sul mercato dei

rifiuti riciclabili di imprese e uffici e di sottrarre clienti ai concorrenti autori del reclamo, attraverso un'aggressiva politica di prezzi e di acquisizione delle commesse.

Secondo le informazioni fornite dal governo tedesco alla Commissione, a GAV sono stati concessi i seguenti finanziamenti:

- nel 1992 GAV ha ricevuto una sovvenzione di 2,7 Mio di DM per la costruzione di una nuova unità di cernita dei rifiuti riciclabili che avrebbe raccolto da imprese e uffici, per rivenderli poi come materie prime riciclate. La sovvenzione è stata concessa dalla "Bezirksregierung Köln", a titolo specifico.

— GAV riceve contributi annuali dalla città di Aquisgrana a titolo di azioni volte a promuovere l'occupazione (Zuschuß zu arbeitsmotivierenden Maßnahmen):

1991: 348 000 DM  
1992: 244 968 DM  
1993: 179 243 DM  
1994: 59 621 DM

La Commissione ha preso nota del fatto che secondo le autorità che le hanno concesse, queste sovvenzioni che non costituiscono aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, basando la loro opinione su due elementi: anzitutto GAV non è un'impresa avente scopi di lucro, ma serve l'interesse generale. In secondo luogo, la sovvenzione concessa a GAV serve solo a coprire costi aggiuntivi derivanti dall'assunzione, formazione e sostegno di giovani disoccupati ed emarginati. Le autorità in questione ammettono che GAV è in concorrenza con altre imprese, ma affermano anche di esercitare un controllo su GAV e di non aver rilevato pratiche sleali sul mercato.

La Commissione, inoltre, ha richiesto e ricevuto informazioni anche su altre sovvenzioni che secondo talune fonti sono state concesse a GAV, ma ha potuto constatare che rientrano nell'ambito di misure generali adottate ai sensi dell'articolo 101 del trattato e non costituiscono quindi aiuti di Stato.

Come sopra specificato, GAV ha ricevuto dal 1991 finanziamenti pari ad un totale di 3 531 832 DM per specifica concessione delle autorità pubbliche. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, la Commissione ritiene che si tratti di aiuti, in quanto hanno permesso a GAV di costruire una nuova unità di cernita e di migliorare la propria posizione sul mercato dei rifiuti di imprese e uffici, senza dovere sostenere tutti i costi derivanti da tale operazione.

Per decidere se l'aiuto in questione possa incidere sugli scambi e falsare la concorrenza ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE, è necessario operare una distinzione tra il mercato dei rifiuti domestici, sul quale GAV opera dal 1990, e il mercato dei rifiuti di imprese e uffici, nel quale GAV si è inserita gradualmente a partire dal 1992.

La raccolta di rifiuti domestici, compresa la raccolta selettiva di rifiuti riciclabili, è tradizionalmente compito delle autorità municipali. La Commissione ha recentemente dichiarato<sup>(1)</sup> che gli incentivi a tali raccolte non costituiscono aiuto, nella misura in cui la materia prima secondaria che ne risulta è ceduta a prezzi di mercato.

La raccolta, la cernita e la commercializzazione di rifiuti di imprese ed uffici, compresi gli imballaggi, quando sia applicato il cosiddetto "sistema duale" non rientrano tra i compiti ordinari delle autorità. In questo campo molte imprese commerciali che sono in concorrenza operano

l'una con l'altra. La concorrenza può collocarsi anche a livello transfrontaliero, in particolare se l'impresa beneficiaria è situata nelle vicinanze delle frontiere con altri Stati membri, e l'aiuto a tali imprese può falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra gli Stati membri ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE.

È necessario ricordare in questo contesto che l'introduzione del "sistema duale" in Germania ha provocato numerosi reclami da parte degli altri Stati membri in merito agli effetti sui rispettivi mercati nazionali dei rifiuti riciclabili. La Commissione ha esaminato la compatibilità di questo tipo di sistema con il mercato comune, in particolare con gli articoli 30, 85, 86, 90 e 92 e ha concluso che non si poteva parlare di aiuti di Stato dato che il sistema è basato su un accordo tra imprese senza finanziamenti pubblici.

GAV fa capo a Sozialwerk Aachener Christen e.V. e né l'impresa né l'associazione controllante operano a scopo di lucro. Questo fatto è tuttavia irrilevante per la valutazione degli effetti dell'aiuto sugli scambi e sulla concorrenza, se GAV si trova in concorrenza con imprese commerciali sul mercato dello smaltimento dei rifiuti. L'affermazione secondo la quale gli aiuti sono destinati solamente a compensare i costi aggiuntivi non toglie alle sovvenzioni il loro carattere di aiuto; questa argomentazione, tuttavia, deve essere valutata in relazione al fatto che gli aiuti possano beneficiare di una delle deroghe previste all'articolo 92, paragrafo 3 del trattato CE.

Le autorità tedesche riconoscono che GAV è in concorrenza con altre imprese e non negano il fatto che tali imprese abbiano perso le commesse passate a GAV. L'aiuto in questione, di conseguenza, ha effetti sulla concorrenza. Anche se GAV raccoglie rifiuti solo a livello locale, essa tenta di vendere i propri prodotti anche in Belgio. Il fatto che anche imprese che si trovano in territorio olandese e belga abbiano presentato reclamo conferma che la gestione dei rifiuti di imprese e uffici, in particolare della carta straccia e degli imballaggi, non è limitata ad un mercato locale e che gli aiuti di Stato a questo tipo di attività incidono sugli scambi tra gli Stati membri.

Sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione ritiene che la sovvenzione di 2,7 Mio di DM e i contributi annuali di 483 832 DM, concessi a partire dal 1992, per un totale di 3 183 832 DM, falsino la concorrenza e incidano sugli scambi ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo SEE. Solo il contributo di 348 000 DM, concesso nel 1991 quando GAV si occupava solo di rifiuti domestici, non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1.

La Commissione deplora il fatto che né la sovvenzione di 2,7 Mio di DM né i contributi annuali siano stati preventivamente notificati ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato e che il governo tedesco non abbia quindi adempiuto agli obblighi derivanti dal trattato CE. Gli aiuti, di conseguenza, sono stati concessi illegalmente.

(<sup>1</sup>) Risposta all'interrogazione scritta 2057/92, GU n. C 47 del 18. 2. 1993, pag. 14.

Per quanto riguarda la possibilità di applicare, per le sovvenzioni di 3 183 832 DM, una delle deroghe previste all'incompatibilità generale degli aiuti di Stato con il mercato comune, la Commissione constata che Aquisgrana non si trova in una delle regioni che possono beneficiare di aiuti regionali ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) o c).

La sola deroga eventualmente applicabile è quella prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), per aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Al fine di verificare se gli aiuti concessi a GAV possano beneficiare di tale deroga, la Commissione ritiene convenga distinguere tra i contributi annuali e la sovvenzione all'investimento di 2,7 Mio di DM.

Le autorità tedesche sostengono, per quanto riguarda i contributi annuali, che essi servono esclusivamente a compensare costi aggiuntivi che gravano su GAV per l'assunzione, la formazione e il sostegno di giovani disoccupati ed emarginati. Si tratta di un compito che provoca innegabilmente costi aggiuntivi, fatto che è riconosciuto anche dai soggetti che hanno presentato reclamo. GAV dispone di personale specializzato (assistenza e formazione) che si occupa dei giovani e di quelli che hanno difficoltà a trovare un lavoro; i lavoratori sfavoriti assunti da GAV, inoltre, ne diminuiscono la produttività complessiva. GAV, tuttavia, non è sicuramente un'impresa che impiega esclusivamente lavoratori con un handicap oggettivo. Su 58 dipendenti, 14 hanno un handicap oggettivo e altri 29 appartengono al gruppo dei disoccupati cronici.

Le autorità tedesche e i soggetti che hanno presentato reclamo dissentono sul fatto che l'aiuto sotto forma di contributo annuale serva esclusivamente a coprire costi aggiuntivi e i concorrenti sostengono che permette piuttosto a GAV di praticare una concorrenza sleale. Le autorità tedesche hanno specificato che nel contratto stipulato tra la città di Aquisgrana e GAV è previsto un controllo dell'utilizzo dell'aiuto da parte dello Jugendamt (servizio sociale per i giovani), di un consulente indipendente e del Rechnungsprüfungsamt (ufficio di controllo dei conti). I concorrenti sostengono che GAV pratica prezzi troppo bassi.

Il meccanismo di controllo a tre livelli applicato dalle autorità tedesche dovrebbe garantire contro eventuali abusi dei contributi annuali.

Le autorità tedesche sono invitate a verificare e comprovare che tali contributi annuali sono limitati agli importi necessari per compensare i costi sociali aggiuntivi, tenendo conto anche di tutti gli altri aiuti concessi nel quadro di misure generali. Solo in questo caso la Commissione potrebbe concludere che l'aiuto è destinato a raggiungere gli scopi previsti dalla quinta raccomandazione del Consiglio europeo di Essen, ossia concentrare le azioni atte a procurare un lavoro a coloro che incontrano gravi difficoltà a trovare un'occupazione senza

alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune. In questo caso sarebbe possibile applicare la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) alle sovvenzioni annuali.

Per quanto riguarda la sovvenzione all'investimento di 2,7 Mio di DM concessa nel 1992 per la costruzione di una nuova unità di cernita, le autorità tedesche non hanno potuto dimostrare alcun nesso con eventuali costi sociali aggiuntivi, né hanno presentato alla Commissione altri elementi di giustificazione. La compatibilità di questa parte dell'aiuto con il mercato comune è quindi discutibile e la Commissione ritiene che vada avviata la procedura ex articolo 93, paragrafo 2 in merito.

La Commissione ha di conseguenza deciso di avviare la procedura ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE per quanto riguarda l'aiuto di 3 183 832 DM, concesso illegalmente a GAV a partire dal 1992.

Nel quadro della procedura, la Commissione invita il governo tedesco a presentarle le sue osservazioni, nonché qualsiasi informazione relativa all'aiuto in questione, nel termine di un mese dalla notifica della presente.

La Commissione ricorda che l'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CE ha effetto sospensivo e che ai termini della comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 318 del 24 novembre 1983, pag. 3, la Commissione potrà esigere dalle imprese che ne avessero indebitamente beneficiato il rimborso di ogni aiuto concesso illegalmente, ossia senza previa notifica o senza attendere la decisione finale della Commissione nel quadro della procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE, maggiorato degli interessi al tasso di riferimento utilizzato per calcolare l'equivalente sovvenzione netto di regimi di aiuti applicabile a tale data, interessi che decorrono dalla data di erogazione degli aiuti illegali in questione.

La Commissione invita inoltre le autorità tedesche ad informare senza indugio l'impresa beneficiaria dell'inizio della presente procedura e delle conseguenze risultanti dall'obbligo dell'eventuale rimborso degli aiuti indebitamente riscossi.

La Commissione informa il governo tedesco che pubblicherà una comunicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, invitando gli altri Stati membri e i terzi interessati a trasmettere le loro osservazioni.»

La Commissione invita con la presente gli altri Stati membri e gli altri interessati a presentarle le loro osservazioni in merito alle misure in questione nel termine di un mese a decorrere dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
DG IV.G.5  
Rue de la Loi/Wetstraat 200  
B-1049 Bruxelles.

*Tali osservazioni saranno comunicate al governo tedesco.*

## AIUTI DI STATO

C 11/96 (ex N 1/96)

Germania

(96/C 144/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

*(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità europea)***Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE agli altri Stati membri e ai terzi interessati in merito alla costruzione di due navi da crociera per la società malese Genting International — Star Cruise**

Con la lettera di seguito riportata la Commissione ha informato il governo tedesco della sua decisione di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2.

«Il 3 gennaio 1996 la Commissione, in forza dell'articolo 4, paragrafo 5 della settima direttiva sugli aiuti alla costruzione navale, ha chiesto per telex alle autorità tedesche di notificarle tutti gli aiuti concessi alla costruzione delle suddette due navi. La Commissione ha chiesto contemporaneamente informazioni alle autorità finlandesi e francesi.

Con lettera del 19 gennaio 1996 del ministero federale dell'economia (EB2 — 875850/4), ricevuta il giorno stesso dalla Commissione, il governo tedesco ha notificato un aiuto alla costruzione di due navi da crociera, "Superstar Leo" e "Superstar Virgo".

Si deduce dalla notifica che il contratto è stato concluso dal cantiere tedesco scontando di poter beneficiare di un aiuto alla produzione connesso al contratto. Il governo tedesco ha infatti comunicato alla Commissione che intende sostenere il contratto in questione con un aiuto a Meyer-Werft pari al 6,5 % del valore contrattuale prima dell'aiuto.

Un cantiere francese ha fatto un'offerta inferiore e un cantiere finlandese un'offerta superiore al prezzo del cantiere tedesco dopo l'aiuto. L'offerta finlandese sarebbe stata inferiore a quella tedesca se non fosse stato accordato alcun aiuto al cantiere tedesco. Secondo le informazioni trasmesse dalle autorità francesi e finlandesi, le offerte provenienti da questi cantieri non beneficiavano di aiuti.

Innanzitutto la Commissione richiama all'attenzione delle autorità tedesche che, secondo l'articolo 4, paragrafo 5 della settima direttiva, la Commissione, su domanda di uno Stato membro, richiede la notifica preventiva dei progetti di aiuto che, in tal caso, non possono essere eseguiti senza la sua autorizzazione. Con la sua decisione la Commissione accerta che l'aiuto previsto non condiziona gli scambi in misura contraria all'interesse comune.

Da quanto sopra si deduce che due cantieri europei concorrenti hanno presentato offerte non sostenute da aiuti. A questo stadio della procedura la Commissione non può dichiarare che l'aiuto non influisce sulle condizioni di concorrenza in misura contraria al comune interesse, poiché in assenza di aiuto l'offerta finlandese sarebbe risultata più economica (mentre quella francese lo era in ogni caso) e non si può pertanto escludere che il cantiere finlandese o quello francese avrebbero ottenuto il contratto se il cantiere tedesco non avesse beneficiato di un aiuto.

In base agli elementi a sua disposizione la Commissione non può escludere con certezza che l'aiuto abbia ridotto la differenza tra il prezzo del cantiere tedesco e quello dei suoi concorrenti in misura tale da rendere l'offerta tedesca accettabile per l'acquirente.

Inoltre, il governo tedesco ha comunicato alla Commissione che erano in gara per il contratto in questione anche concorrenti esterni all'Unione europea.

Per quanto riguarda questi ultimi il governo tedesco afferma che un cantiere giapponese, Mitsubishi Heavy Industries, si è adoperato per penetrare nel mercato delle navi da crociera. Secondo il governo tedesco il prezzo offerto dal cantiere giapponese era prossimo a quelli offerti da cantieri dell'Unione europea ed esso ha giudicato necessario sostenere il cantiere tedesco per non perdere il contratto a vantaggio di un concorrente esterno all'Unione.

Benché le autorità tedesche abbiano comunicato alla Commissione che vi erano stati tentativi di terzi di aggiudicarsi il contratto e benché sia noto che l'industria della costruzione navale europea è in concorrenza con i cantieri della Corea del Sud e del Giappone, interessati a penetrare il mercato delle navi da crociera e portati pertanto ad offrire prezzi competitivi, il governo tedesco non ha fornito indicazioni specifiche sulla presunta offerta del cantiere giapponese, in particolare non ha indicato il prezzo da questo offerto. In base alle informazioni attualmente a sua disposizione la Commissione non può pertanto concludere che l'aiuto fosse necessario per mantenere il contratto all'interno della Comunità.

Nella riunione del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 1986 la Commissione aveva dichiarato che, nell'esercizio dei poteri attribuiti dall'articolo 4, paragrafo 5 a proposito della notifica di progetti di aiuto a favore di cantieri di vari Stati membri concorrenti per lo stesso contratto, essa, nell'applicare la procedura ex articolo 93 del trattato CE, avrebbe autorizzato solo il livello più basso di aiuto, a meno che non risultasse necessario un livello superiore, sempre all'interno del massimale, per assicurare che il contratto rimanesse all'interno della Comunità e allo stesso tempo non avrebbe consentito che detto contratto particolare fosse incluso nella base per il calcolo degli altri aiuti al funzionamento a norma dell'articolo 5, paragrafo 1.

Infine, il governo tedesco ha trasmesso alla Commissione una lettera dell'armatore, Star Cruise, ad esso indirizzata, in cui sono trattati vari elementi relativi al contratto di costruzione delle due navi da crociera.

Nella lettera si afferma che Kvaerner-Masa è stato escluso nell'agosto 1995 perché le sue tariffe erano troppo elevate e si sottolinea che il prezzo del cantiere finlandese era "così alto che non gli avremmo attribuito il contratto nemmeno se avesse proposto una riduzione sostanziale del prezzo".

Per quanto riguarda le ragioni che lo hanno indotto a concludere il contratto con Meyer-Werft, l'armatore afferma che era più incline ad accettare un'offerta di questo cantiere, "purché il prezzo fosse stato più o meno lo stesso di altri cantieri concorrenti, per la perizia del cantiere e per la professionalità mostrata durante le prime discussioni e i primi negoziati del contratto". In una visita agli impianti di Meyer-Werft l'armatore è rimasto particolarmente impressionato dagli standard di efficienza e qualità dimostrati dal cantiere. L'armatore è stato incoraggiato anche dalla importante esperienza acquisita da Meyer-Werft nella costruzione di navi per il governo indonesiano e ritiene che il cantiere tedesco abbia dimostrato comprensione della cultura asiatica e volontà di trattare in buona fede, sia prima della conclusione del contratto sia in seguito per quanto riguarda possibili richieste tardive di modifiche nella progettazione e nella costruzione delle navi della società.

[...]

Riguardo alla concorrenza esterna all'Unione europea l'armatore afferma che la società manteneva come soluzione di ripiego un cantiere giapponese (Mitsubishi), che a suo parere aveva fatto offerte molto competitive per la costruzione di altre navi da crociera e aveva esperienza nella costruzione di questo tipo di navi. L'armatore è del parere però che l'apprezzamento dello Yen abbia avuto un effetto negativo sui prezzi del cantiere espressi in USD, ma che un deprezzamento della moneta giapponese li renderebbe molto competitivi. L'armatore afferma di non aver "informato i cantieri europei della decisione

di mantenere Mitsubishi come soluzione di ripiego, perché non volevamo compromettere il carattere competitivo della procedura delle offerte ancora in atto".

Star Cruise comunica infine che se a Meyer-Werft non verrà concesso l'aiuto sarà costretta a scegliere tra rinviare il progetto finché i prezzi in Europa saranno scesi ad un livello accettabile e far costruire la sua prima generazione di navi nell'Estremo Oriente.

Tenendo conto dei vari elementi del caso nonché dell'articolo 4, paragrafo 5 della settima direttiva, la Commissione non può concludere in questa fase che l'aiuto notificato dal governo tedesco in connessione con il contratto di cui sopra sia compatibile con il mercato comune. La Commissione ha deciso pertanto di avviare la procedura ex articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE nei confronti di tale aiuto.

L'apertura della procedura ex articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE ha effetto sospensivo e l'aiuto progettato può essere messo in atto solo previa autorizzazione della Commissione. Ogni aiuto illegittimamente concesso, cioè senza attendere la decisione finale della Commissione, può essere oggetto di una domanda di rimborso conformemente alle procedure e alle disposizioni di legge dello Stato membro interessato, in particolare alle norme in materia di interessi di mora sui crediti dello Stato, calcolati dalla data di erogazione dell'aiuto in base al tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione netto dei regimi di aiuti applicabile in tale data in detto Stato membro.

La Commissione invita il governo tedesco a presentare le sue osservazioni nel termine di un mese dalla data della presente lettera.

La Commissione informa il governo tedesco che copia della presente lettera sarà trasmessa agli altri Stati membri interessati dalla presente procedura, cioè Finlandia e Francia, e sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Una copia sarà trasmessa inoltre all'Autorità di vigilanza EFTA [...]

La Commissione invita gli altri Stati membri e i terzi interessati a presentare le loro osservazioni sulla misura di aiuto in questione nel termine di un mese dalla data di pubblicazione della presente comunicazione al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Rue de la Loi/Wetstraat 200  
B-1049 Bruxelles.

*Le osservazioni ricevute saranno comunicate al governo tedesco.*

## II

(Atti preparatori)

## COMMISSIONE

**Proposta modificata di regolamento (Euratom, CECA, CE) del Consiglio che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità in materia di uguaglianza di trattamento tra uomini e donne <sup>(1)</sup>**

(96/C 144/08)

COM(96) 77 def.

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE il 6 marzo 1996)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24,

vista la proposta della Commissione fatta previo parere del Comitato dello statuto,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Corte di giustizia,

visto il parere della Corte dei conti,

considerando opportuno che il principio dell'uguaglianza di trattamento tra uomini e donne sia enunciato tra le norme fondamentali dei testi statuari della funzione pubblica comunitaria e non solo a proposito delle assunzioni;

considerando che bisogna invitare le istituzioni a definire di comune accordo le azioni positive destinate a promuovere l'uguaglianza di opportunità tra uomini e donne nei settori coperti dallo statuto e dal regime applicabile agli altri agenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Lo statuto dei funzionari delle Comunità europee è modificato come segue:

- 1) Dopo l'articolo 1 viene inserito il seguente articolo 1 bis:

*«Articolo 1 bis*

1. I funzionari hanno diritto, nell'applicazione dello statuto, all'uguaglianza di trattamento senza alcun riferimento, diretto o indiretto, alla razza, al credo politico, filosofico o religioso, al sesso od all'orientamento sessuale, senza tuttavia pregiudizio delle norme statuarie pertinenti che richiedono uno stato civile determinato.

2. Le istituzioni definiscono, di comune accordo, previo parere del comitato dello statuto, i provvedimenti e le azioni destinate a favorire l'uguaglianza delle opportunità tra funzionari di sesso maschile e funzionari di sesso femminile nei settori coperti dal presente statuto, e prendono i provvedimenti più opportuni, segnatamente per ovviare alle ineguaglianze di fatto che pregiudicano tuttora le opportunità delle donne nei settori coperti dallo statuto.»

- 2) Il secondo comma dell'articolo 27 è sostituito dal testo seguente:

«I funzionari sono scelti senza distinzione di razza, di credo politico, filosofico o religioso, di sesso od orientamento sessuale ed indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro situazione familiare.»

*Articolo 2*

Il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee è modificato come segue:

- 1) Il primo comma dell'articolo 10 è sostituito dal testo seguente:

«Le disposizioni dell'articolo 1 bis, dell'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 4, e dell'articolo 7 dello statuto, concernenti rispettivamente la classificazione degli impieghi in categorie, quadri e gradi, l'uguaglianza di trattamento e l'assegnazione dei funzionari, si applicano per analogia.»

(<sup>1</sup>) GU n. C 104 del 15. 4. 1993, pag. 13.

- 2) Il secondo comma dell'articolo 12, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Gli agenti temporanei sono scelti senza distinzione di razza, credo politico, filosofico o religioso, di sesso od orientamento sessuale ed indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro situazione familiare.»

- 3) All'articolo 53 viene aggiunto il testo seguente:

«Le disposizioni dell'articolo 1 bis dello statuto concernenti l'uguaglianza di trattamento tra funzionari si applicano per analogia.»

- 4) Il testo dell'articolo 83 è sostituito dal testo seguente:

«Le disposizioni degli articoli 1 bis, 11, 12, primo comma, 14, 16, primo comma, 17, 19, 22, 23, primo

e secondo comma e 25, secondo comma dello statuto relative ai diritti e doveri del funzionario e quelle degli articoli 90 e 91 dello statuto relative ai mezzi di ricorso si applicano per analogia.»

### *Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

---